

Civile Sent. Sez. 3 Num. 1547 Anno 2019
Presidente: CHIARINI MARIA MARGHERITA
Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME
Data pubblicazione: 22/01/2019

PU

SENTENZA

sul ricorso 13206-2016 proposto da:

SASA GROUP SRL , in persona del suo legale
rappresentante pro tempore sig. ANDREA SPANO'
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 63,
presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO TERRIGNO,
rappresentata e difesa dall'avvocato BIAGIO RICCIO
giusta procura speciale in calce al ricorso;

2018

886

- ricorrente -

contro

HETA ASSET RESOLUTION ITALIA SRL , in persona
dell'Amministratore Delegato dott. ALFREDO BALZOTTI,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato ULISSE COREA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANDREA CABRINI giusta procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente-

avverso la sentenza n. 712/2015 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 27/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/2018 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;

udito l'Avvocato RICCIO BIAGIO;

udito l'Avvocato COREA ULISSE;

FATTI DI CAUSA

1. La società Sasa Group S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 712/15 del 27 novembre 2015, della Corte di Appello di Trieste, che – respingendo il gravame da essa esperito contro la sentenza n. 150/14 del 4 febbraio 2014, resa dal Tribunale di Udine – ha rigettato la domanda di risarcimento danni proposta contro la società Hypo Alpe Adria Leasing S.r.l. (d’ora in poi, “Hypo Alpe”), per averla segnalata a sofferenza alla Centrale Rischio della Banca d’Italia in relazione al mancato pagamento della somma di € 967.019,84 a seguito della risoluzione di un contratto di leasing tra di esse intercorso.

2. Riferisce, in punto di fatto, la ricorrente di aver convenuto in giudizio la predetta Hypo Alpe per conseguire il risarcimento dei danni derivanti – a suo dire – dall’illegittimità del comportamento della convenuta, atteso che l’avvenuta segnalazione sopra meglio descritta sarebbe stata operata senza che essa Sasa Group versasse in condizione di insolvenza. Assume, in particolare, l’odierna ricorrente che la risoluzione del contratto era dipesa unicamente dal fatto che l’immobile ad uso industriale – da erigersi su terreno acquistato dalla Hypo Alpe ed oggetto del contratto di leasing – non era venuto ad esistenza per il fallimento della società costruttrice e che, ciò malgrado, essa Sasa Group aveva comunque provveduto al pagamento di un canone pari a € 98.600,00.

Ritenendo, pertanto, illegittima la segnalazione effettuata da Hypo Alpe per il mancato pagamento dei canoni a partire dal 2009 e, soprattutto, quella a sofferenza dell’anno 2012, giacché per effetto di essa le erano stati revocati degli affidamenti da parte del ceto bancario, Sasa Group chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati in € 250.000,00, ovvero da liquidare in misura equitativa.

bancario, Sasa Group chiedeva il risarcimento dei danni, quantificati in € 250.000,00, ovvero da liquidare in misura equitativa.

Costituitasi in giudizio la convenuta, la stessa chiedeva il rigetto della domanda attorea, precisando che la risoluzione del contratto di leasing risultava avvenuta in forza di clausola risolutiva, in considerazione del mancato ottenimento, da parte della utilizzatrice Sasa Group, della concessione edilizia, con conseguente richiesta di pagamento, a carico della stessa, di € 967.019, 84. Non avendo Sasa Group provveduto al richiesto pagamento, Hypo Alpe – in data 31 marzo 2009 – effettuava la comunicazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, determinandosi, invece, ad effettuare la segnalazione a sofferenza solo tre anni più tardi (il 10 maggio 2013). Siffatta iniziativa veniva, infatti, intrapresa dopo che l'odierna ricorrente si era vista respingere domanda ex art. 700 cod. proc. civ., finalizzata a conseguire la cancellazione di quella prima segnalazione, ritenendo Hypo Alpe che le argomentazioni utilizzate da controparte in quella sede avessero carattere confessorio del proprio stato di insolvenza.

Ciò premesso, la ricorrente riferisce che la domanda risarcitoria veniva rigettata dal Tribunale di Udine, che poneva a carico di parte attrice le spese del giudizio, condannandola, inoltre, al pagamento della somma di € 10.000,00 ex art. 96 cod. proc. civ.

Siffatte statuizioni venivano confermate dalla Corte triestina, che rigettava l'appello proposto dall'odierna ricorrente.

3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Sasa Group, sulla base di tre motivi.

3.1. Con il primo motivo – proposto ai sensi del n. 3) del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1353 e 1453 cod. civ.

Censura la ricorrente l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui la segnalazione sarebbe stata giustificata dal fatto di riguardare non già il mancato pagamento dei canoni, bensì l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto. La Corte triestina, infatti, avrebbe ommesso di considerare che l'efficacia del contratto era subordinata alla condizione sospensiva della costruzione di un edificio (nella specie, opificio) sul terreno oggetto di leasing, condizione non realizzatasi per effetto del fallimento del costruttore, di talché il contratto non si sarebbe risolto e ciò per il semplice fatto di non essersi, in realtà, mai concretato (cita, a sostegno dell'assunto, Cass. Sez. 2, sent. 19 giugno 2014, n. 14006).

3.2. Il secondo motivo – proposto sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – deduce "violazione e falsa applicazione della delibera C.I.C.R. del 29 marzo 1994, assunta ai sensi degli artt. 53, 67 e 107 T.U.B.", assumendosi essere stata ingiusta la "segnalazione alla centrale rischi per una risoluzione non operante e per un'inesistenza dello stato di insolvenza".

Si ribadisce, infatti, che la segnalazione risulta avvenuta per un presunto inadempimento conseguente ad una risoluzione del contratto che, in realtà, non poteva essere dichiarata, essendo il contratto sottoposto a condizione sospensiva non avveratasi; per altro verso, si deduce come la sofferenza di essa Sasa Group sarebbe nata proprio da tale prima, ingiusta, segnalazione, che ha integrato una violazione dei principi di correttezza e buona fede.

3.3. Il terzo motivo – proposto sempre ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – deduce violazione dell'art. 96 cod. proc. civ., dolendosi la ricorrente della condanna per lite temeraria.

4. Ha resistito con controricorso Hypo Alpe, per chiedere la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto dell'avversaria impugnazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Il ricorso va rigettato.

5.1. Il primo motivo non è fondato.

La censura, come visto, si fonda sull'assunto che il contratto di leasing intercorso tra le parti del presente giudizio sarebbe stato sottoposto alla condizione sospensiva della costruzione di un opificio sul terreno oggetto della locazione finanziaria.

Nel proporre, tuttavia, il ricorrente sollecita una valutazione non consentita in questa sede, visto che "l'accertamento inteso a stabilire se un contratto sia sottoposto a condizione sospensiva ed a determinare l'effettiva portata della condizione stessa, nonché il suo avveramento, costituisce indagine devoluta al giudice del merito" (Cass. Sez. 3, sent. 29 luglio 1978, n. 3804, Rv. 393359-01), essendosi ulteriormente precisato che la "indagine del giudice del merito diretta ad accertare se un contratto sia stato sottoposto a condizione sospensiva non può essere sindacata in sede di legittimità se condotta nel rispetto delle regole che disciplinano l'interpretazione dei contratti" (Cass. Sez. 1, sent. 14 maggio 1996, n. 4483, Rv. 497599-01).

5.2. Anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.

La sentenza impugnata ha escluso che la segnalazione della sofferenza dell'odierna ricorrente alla Centrale Rischi della Banca d'Italia potesse considerarsi comportamento illecito, valorizzando il fatto che essa era intervenuta a distanza di tre anni dall'avvenuta

sospensione dei pagamenti da parte dell'utilizzatore, con conseguente risoluzione di diritto del contratto (evenienza che aveva giustificato una prima comunicazione alla Centrale Rischi), nonché in presenza di una situazione – l'assunzione dell'iniziativa ex art. 700 cod. proc. civ., da parte di Sasa Group, per la cancellazione di quella prima comunicazione – che aveva, vieppiù, evidenziato lo stato di criticità in cui essa si trovava.

Sul punto, quindi, è sufficiente richiamare il principio secondo cui la sospensione dei pagamenti protrattasi anche solo "per diversi mesi" giustifica la "segnalazione alla Centrale Rischi, come «in sofferenza»", atteso che, "ai fini di tale segnalazione, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come «deficitaria», ovvero come di «grave difficoltà economica», senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità e senza che assuma rilievo la manifestazione di volontà di non adempiere, che sia giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del credito" (Cass. Sez. 3, sent. 16 dicembre 2014, n. 26361, Rv. 633869-01).

5.3. Infine, anche il terzo motivo non è fondato.

Sul punto vale richiamare il principio secondo cui, in "materia di responsabilità aggravata ex art. 96 cod. proc. civ., ai fini della condanna al risarcimento dei danni, l'accertamento dei requisiti costituiti dall'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, ovvero dal difetto della normale prudenza, implica un apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, salvo – per i ricorsi proposti avverso sentenze depositate prima dell'11.9.2012 – il controllo di sufficienza della motivazione", tale ultima, peraltro, non essendo, *ratione temporis*, la situazione

sussistente nel caso di specie (cfr. Cass. Sez. 3., sent. 29 settembre 2016, n. 19298, Rv. 642582-01).

6. Le spese del presente giudizio vanno poste a carico della parte ricorrente e sono liquidate come da dispositivo.

7. A carico della ricorrente rimasta soccombente sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

PQM

La Corte rigetta il ricorso per l'effetto condannando la società società Sasa Group S.r.l. a rifondere alla società Hypo Alpe Adria Leasing S.r.l. le spese del presente giudizio, che liquida in € 5.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, all'esito di pubblica udienza della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 5 febbraio 2018.

Il Consigliere estensore

Stefano Giaime GUIZZI



Il Presidente

Maria Margherita CHIARINI



Il Funzionario Giudiziario